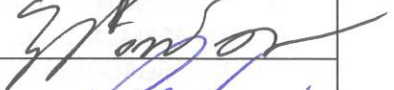


Relazione

Capitolato Generale Servizi

Data 30.06.2022

STATO	RESPONSABILE/STRUTTURA	NOME E COGNOME	FIRMA
Redatto	Resp. Acquisti, Appalti (detentore del processo)	Alessio Di Giacomantonio	
Verificato	Resp. Affari Legali	Sarah Fontana	
Approvato	Amministratore Delegato	Paolo Saccani	



Publiacqua

INDICE

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 1 - DEFINIZIONI	4
ART. 2 - NORME REGOLATRICI	4
ART. 3 - RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 4 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL FORNITORE	5
ART. 5 - COMUNICAZIONI	6
TITOLO II - CONTRATTO	6
ART. 6 - INDICAZIONI GENERALI	6
ART. 7 - GARANZIE	7
ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI	9
TITOLO III - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	9
ART. 9 - CORRISPETTIVI	9
ART. 10 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI	10
TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PARTE GENERALE	10
CAPO I - ONERI A CARICO DEL FORNITORE	10
ART. 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE	10
ART. 12 - OBBLIGHI DEL FORNITORE	11
ART. 13 - ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008	13
ART. 14 - PERSONALE ADDETTO ALLA FORNITURA E/O AL SERVIZIO	14
ART. 15 - OTTEMPERANZA AL D. LGS. N. 231/01	14
ART. 16 - ANTICORRUZIONE	15
ART. 17 - DOVERE DI RISERVATEZZA	15
ART. 18 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	16
ART. 19 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	16
CAPO II - CONDOTTA DELLA FORNITURA E/O SERVIZIO E VICENDE COLLEGATE	16
ART. 20 - CONSEGNA DELLA FORNITURA E/O DEL SERVIZIO	16
ART. 21 - ORDINATIVO	17
ART. 22 - MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E MACCHINARI	17
ART. 23 - AUMENTI O DIMINUZIONI	18
ART. 24 - TERMINE DI ULTIMAZIONE E DIFFERIMENTI TEMPORALI	18
ART. 25 - PROROGHE	18
ART. 26 - CONTROLLI E VIGILANZA	18
ART. 27 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI	19
ART. 28 - CESSIONE DI CONTRATTO	19
CAPO III - SUBAPPALTO	19
ART. 29 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO	19
TITOLO V - CONTABILITÀ	21
ART. 30 - PRESENTAZIONE FATTURE – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	21
ART. 31 - RECUPERO CREDITI – COMPENSAZIONE	21
ART. 32 - SOSPENSIONE PAGAMENTI	22
ART. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI	22
ART. 34 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI	22
TITOLO VI - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO	23
ART. 35 - VERIFICHE FINALI	23
ART. 36 - DIFETTI	23
ART. 37 - RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE	23



ART. 38 - FUORI PRODUZIONE	23
ART. 39 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA	24
ART. 40 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"	24
TITOLO VII - PENALI	25
ART. 41 - PENALI	25
TITOLO VIII - SCIoglimento DEL CONTRATTO	25
ART. 42 - RECESSO	25
ART. 43 - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE	26
ART. 44 - RISOLUZIONE	26
TITOLO IX - DISPOSIZIONI DIVERSE	28
ART. 45 - ULTERIORI DANNI E VIZI OCCULTI	28
ART. 46 - DOMICILIO	28
ART. 47 - CONTROVERSIE	28
ART. 48 - NORME FINALI	28
Storia del documento	28

TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. I termini indicati nel presente documento hanno il significato di seguito specificato:

- ❖ **Stazione Appaltante e/o Committente e/o Publiacqua:** Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede legale in Firenze, Via di Villamagna 90/c.
- ❖ **Codice:** Codice dei contratti pubblici - D. Lgs 50/2016.
- ❖ **Regolamento:** D.P.R. 207/2010.
- ❖ **Settore Speciale:** le attività individuate all'art. 117 e seguenti del "Codice".
- ❖ **Appaltatore e/o Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario di un appalto e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- ❖ **Subappaltatore:** l'operatore economico, diverso dal Fornitore, che riceve da quest'ultimo l'incarico di eseguire una parte del Contratto nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
- ❖ **Capitolato Generale Servizi e/o Condizioni Generali:** le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento che si applicano e disciplinano i contratti di appalto di Publiacqua.
- ❖ **Contratto e/o Contratto di Appalto:** l'accordo stipulato tra Publiacqua e il Fornitore, al quale sono allegate le presenti Condizioni generali, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- ❖ **Capitolato Speciale di Appalto:** documento contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto.
- ❖ **Documentazione di gara:** I documenti che indicano la compiuta descrizione delle attività oggetto di un appalto, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la partecipazione e l'aggiudicazione della procedura stessa.
- ❖ **Ordinativo:** documento, comprensivo di eventuali allegati, con il quale Publiacqua attraverso le singole unità richiedenti, manifesta la propria volontà di utilizzare il Contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione di servizi e/o forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto nonché delle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nella Offerta Economica.
- ❖ **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi.
- ❖ **Giorno naturale e consecutivo:** tutti i giorni della settimana ivi compresi i festivi.
- ❖ **Parte:** Publiacqua o l'Appaltatore/Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti").
- ❖ **Responsabile Esecuzione Contratto (REC):** il soggetto nominato da Publiacqua al controllo dell'esecuzione del Contratto, così come definito all'art. 31, comma 10 del Codice.
- ❖ **Responsabile operativo del Fornitore:** Il soggetto debitamente nominato dal Fornitore al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione delle prestazioni appaltate ed il coordinamento con Publiacqua.
- ❖ **Documento contrattuale:** ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, Contratto, Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati) che disciplina lo specifico appalto ed ogni altro documento nei medesimi richiamato.

Art. 2 - Norme regolatrici

2. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest'ultimo è regolato in via graduata:

- ❖ dal Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- ❖ dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento alla normativa relativa ai Settori Speciali (Titolo VI, Capo I) del D. Lgs. 50/2016 nonché le disposizioni ivi richiamate con riferimento ai settori speciali.
- ❖ dalle disposizioni di cui al Regolamento con riferimento alla normativa relativa ai Settori Speciali.
- ❖ dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato.

❖ dal Codice Etico di Publiacqua consultabile sul sito internet della stessa Publiacqua.

3. Le clausole del Contratto e delle presenti Condizioni Generali, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 3 - Responsabile esecuzione del Contratto

1. Il REC curerà i rapporti con il Responsabile del Fornitore.
2. Le fasi di esecuzione di ogni singolo Contratto sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del REC.
3. Al REC è demandato il controllo circa la conformità di tutti gli atti esecutivi, contabili e tecnici alla normativa regolante il Contratto ed alle consuetudini di Publiacqua.
4. Nell'espletamento dei propri compiti il REC non assume alcuna responsabilità né verso il Fornitore né verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.
5. Il REC indicherà eventuali delegati quali responsabili.
6. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riportano le funzioni e compiti del REC:
 - a) svolge la funzione di vigilanza sull'esecuzione del Contratto verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; vigila in particolare sul rispetto dei tempi di consegna, sulla conformità anche a campione alle prescrizioni contrattuali delle forniture consegnate e/o dei servizi prestati in termini quantitativi e qualitativi, sul rispetto delle modalità di emissione dei singoli ordinativi, sull'integrità degli imballi, sulla necessità di attivare le pratiche di reso;
 - b) accerta la data di effettivo inizio della fornitura e/o del servizio e ogni altro termine di svolgimento della prestazione da rendere;
 - c) trasmette agli organi competenti del Committente, la proposta irrogazione di penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e la proposta di recesso e di risoluzione del contratto, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
 - d) assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti contrattuali e redige la relativa relazione per l'approvazione del Committente;
 - e) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di esecuzione tra le Parti;
 - f) cura il riscontro dei costi oggetto di fatturazione da parte del Fornitore e, a tal fine, verifica che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo, per Publiacqua, di disporre il relativo pagamento, accertando la precisa identità del creditore e determinando l'esatto ammontare del debito. A tale verifica farà seguito la documentazione fiscale del Fornitore, inviata in originale all'Area Finanza interna a Publiacqua competente per il pagamento.

Art. 4 - Responsabile operativo del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà indicare al Committente un responsabile operativo del Contratto.
2. Il responsabile operativo del Fornitore dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante del Fornitore.
4. In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale del Fornitore.
5. Il nominativo del responsabile operativo verrà comunicato a Publiacqua prima della stipula del contratto e comunque non oltre l'inizio di decorrenza dello stesso mediante comunicazione scritta.
6. È facoltà del Committente chiedere al Fornitore la sostituzione del suo responsabile.
7. Il Responsabile operativo del Fornitore dovrà coordinarsi con il REC e garantire, in nome e per conto del Fornitore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

Art. 5 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al REC.
2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
3. Eventuali contestazioni che il Fornitore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al REC entro 5 giorni naturali e consecutivi (fatto salva diversa indicazione del Committente) dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
4. Ai fini delle comunicazioni inerenti il Contratto, il domicilio legale delle Parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
5. Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente.
6. In deroga a quanto sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente autorizzate dal REC, altre modalità di comunicazione più consone alla tipologia dell'appalto.

TITOLO II - CONTRATTO

Art. 6 - Indicazioni generali

1. Il contratto è stipulato per iscritto.
2. Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili a Publiacqua e di esse risponde personalmente il soggetto che le ha assunte.
3. La stipulazione del Contratto avverrà nella data prevista dalla comunicazione al Fornitore dell'avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la sottoscrizione, previa costituzione della cauzione definitiva eventualmente prevista di cui al successivo art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
5. Il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata del Contratto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da rendere e il rispetto delle normative in materia, ancorché sopravvenute.
6. Il Fornitore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.
7. Il Fornitore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle presenti Condizioni Generali.
8. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
9. In caso di mancata sottoscrizione del Contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile al Fornitore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 comporterà l'escussione della garanzia provvisoria richiesta in fase di gara. Sono fatti riconducibili al Fornitore, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto.
10. Il Contratto è stipulato mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica o in altra forma in uso presso Publiacqua.

11. La decorrenza del Contratto ed il termine per la consegna delle forniture o per l'esecuzione dei servizi sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
12. Resta ferma la facoltà di Publiacqua di procedere all'esecuzione d'urgenza nei termini di Legge.
13. Le forniture e/o i servizi oggetto di contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Publiacqua, può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
14. Qualunque modifica od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

Art. 7 - Garanzie

1. Deposito Cauzionale

Qualora previsto nella documentazione di gara, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di cui trattasi e del risarcimento degli eventuali danni, il Fornitore prima della stipula del Contratto si obbliga a rilasciare in favore del Committente una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di cauzione.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di Publiacqua, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per Publiacqua l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) va prodotta integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua, dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell'interesse pubblico, Publiacqua si riserva la facoltà di domandare al Fornitore le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza.

La fideiussione bancaria o assicurativa a prima chiamata deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro 15 giorni naturali e consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della eventuale cauzione provvisoria rilasciata in sede di gara.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) le maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione disposta in danno del Fornitore;
- c) gli effetti economici negativi conseguenze di inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione del contratto.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di Publiacqua, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per Publiacqua l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con il Fornitore fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Committente. Il Fornitore deve provvedere a trasmettere copia della quietanza del rinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

Per quanto non espresso vale quanto indicato all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

2. Coperture assicurative

Il Fornitore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al Fornitore od al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni da rendere o a cause ad esso connesse. A tal fine il Fornitore dovrà stipulare (se richiesto) - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti.

Il massimale, come determinato nella documentazione di gara o nel CSA, rappresenta l'importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere del Fornitore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell'appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.

Tale polizza dovrà essere esibita al Committente prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sul Fornitore. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell'appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine il Fornitore, anche su segnalazione del Committente, è tenuto a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il Committente sull'andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) l'esito delle verifiche condotte; (iii) lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; (iv) l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a trattenere sui crediti che verranno a maturare a favore del Fornitore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque a suo insindacabile giudizio, il Committente potrà invitare il Fornitore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, e riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziato dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato deputate alla materiale esecuzione dell'appalto.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa del Fornitore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa del Fornitore.

La polizza sopra indicata dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente.

Art. 8 - Spese contrattuali e oneri fiscali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (se previsti). Rimangono a carico di Publiacqua gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, con applicazione del regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

TITOLO III - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Art. 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono a forniture e/o servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite da Publiacqua nello specifico Contratto, il riferimento al Contratto medesimo ed al singolo Ordinativo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa a Publiacqua nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Contratto, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
6. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) o il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato da Publiacqua, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture emesse e, parimenti, sarà indicato da Publiacqua medesima nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
8. Rimane inteso che Publiacqua prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Salvo diversa indicazione Publiacqua opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Publiacqua, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Publiacqua, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto

costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Publiacqua. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente punto 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

12. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Publiacqua dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Publiacqua direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.
13. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Ordinativi, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
15. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente all'obbligo di cui al punto 14., il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R da Publiacqua.

Art. 10 - Determinazione nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di forniture e/o servizi non previsti e per i quali nell'elenco prezzi non siano determinati i valori corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il REC e il Fornitore.
2. Anche laddove i nuovi prezzi concordati non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dal Publiacqua su proposta del REC prima di essere ammessi in contabilità.
3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta o comunque alle condizioni economiche già contrattualizzate.

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PARTE GENERALE

Capo I - Oneri a Carico del Fornitore

Art. 11 - Tutela dell'ambiente

1. Ove la particolare tipologia di fornitura e/o servizio lo richieda, all'avvio del Contratto, il Fornitore è tenuto a prendere visione della politica ambientale di Publiacqua e, sottoscrivendo l'apposito modulo obbligatoriamente allegato al Capitolato Speciale di Appalto, a concordare con il REC con specifico riguardo alle attività aventi un impatto sull'ambiente, in particolare:
 - La gestione di eventuali rifiuti prodotti;
 - La gestione degli eventuali effluenti liquidi derivanti dall'attività svolta.
 - L'utilizzo ed il deposito di sostanze pericolose inclusa la presenza di vasche di contenimento.
 - Le modalità di accesso alle utenze (acqua ed elettricità),
 - Le modalità di gestione di eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di sostanze pericolose.
2. Il Fornitore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, tutte le norme di legge vigenti nazionali regionali e locali.
3. Il Fornitore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere, nei limiti prescritti dalla normativa vigente, l'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.
4. Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.
5. Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri

temporanei.

6. Ad integrazione di quanto sopra disposto, il Fornitore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ❖ *Documentazione relativa ai rifiuti*
 - Publiacqua si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui formulari di trasporto dei rifiuti prodotti dal Fornitore durante lo svolgimento dell'attività.
- ❖ *Trasporto dei materiali*
 - I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l'area di lavoro con carichi di materiale dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura del Fornitore.
- ❖ *Controllo del rumore*
 - Il Fornitore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovrà essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente. In particolare si prescrive l'uso di mezzi del tipo silenziato.
- ❖ *Controllo delle polveri*
 - Il Fornitore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.
- ❖ *Materiali di risulta*
 - I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro l'area di lavoro, protetti dagli agenti atmosferici e trasportati al più presto nelle discariche autorizzate.
- ❖ *Accensione di fuochi*
 - Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.
- ❖ *Interramento di rifiuti*
 - È fatto assoluto divieto di interrare i rifiuti prodotti.

Art. 12 - Obblighi del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in sede di offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e prestazioni da rendere oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e nel Capitolato Speciale di Appalto ove previsto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Publiacqua assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Ordinativi secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e

- l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Publiacqua di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli ordinativi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte da Publiacqua;
 - f) comunicare tempestivamente a Publiacqua, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Publiacqua qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne Publiacqua da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e/o dei servizi oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso sedi di Publiacqua, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle sedi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Publiacqua; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi continueranno ad essere utilizzate dal personale di Publiacqua medesimo e/o da terzi autorizzati.
 7. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Publiacqua e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Publiacqua e/o da terzi autorizzati.
 9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere alle sedi di Publiacqua nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
 10. Il Fornitore si obbliga a consentire a Publiacqua, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Publiacqua.
 12. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Publiacqua di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'appalto; (b) prestare le forniture e/o i servizi oggetto di appalto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi emessi da Publiacqua.
 13. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Publiacqua ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Publiacqua entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.
 14. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici/sedi di Publiacqua.
 15. Qualora per l'esecuzione della propria prestazione al Fornitore vengano consegnati beni di proprietà o in uso di Publiacqua questi ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.
 16. É facoltà di Publiacqua di procedere in qualsiasi tempo al riscontro della consistenza dei beni consegnati.

17. In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, il Fornitore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico.
18. Il Fornitore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.
19. Publiacqua non è in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprietà o in uso al Fornitore che questi introduca nei locali di Publiacqua medesima per l'esecuzione del contratto. La custodia e conservazione di tali beni sono a suo esclusivo carico senza alcuna responsabilità per Publiacqua per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
20. Il Fornitore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
21. Nel caso di danni causati da forza maggiore il Fornitore ne fa denuncia al REC nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto, in difetto, entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
22. Il Fornitore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
23. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa del Fornitore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 13 - Adempimenti D. Lgs. 81/2008

1. Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
2. il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle forniture svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del Decreto sopra richiamato.
4. Il Fornitore dovrà osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, le procedure relative all'antincendio, all'allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti vigenti all'interno dello stabilimento del committente dei quali verrà idoneamente informato.
5. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione forniture e/o servizi da rendere di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dal committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'appalto.
6. Di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di lavoro.
7. Publiacqua tramite il REC si riserva di pretendere l'allontanamento del personale del Fornitore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, le procedure e i regolamenti.
8. In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte del Fornitore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il REC per mettere eventualmente costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati. Il Fornitore è tenuto ad espletare tutte le attività previste nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), eventualmente predisposto da Publiacqua ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze tra personale del Fornitore e personale dipendente di Publiacqua S o di altre imprese che operano negli stessi luoghi dove si eseguono le forniture e/o i servizi; il DUVRI sarà allegato al contratto a formarne parte integrante. La valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata da Publiacqua in caso se ne ravvisassero le necessità; gli oneri relativi saranno quantificati e riportati nella stima dell'appalto, restando immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 14 - Personale addetto alla fornitura e/o al servizio

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
5. Per l'assunzione della mano d'opera necessaria alla esecuzione del contratto, l'Appaltatore deve osservare le norme vigenti che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.
6. Qualora l'esecuzione del servizio di cui al contratto preveda l'impiego di mano d'opera con specifiche abilitazioni professionali, l'Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta di Publiacqua S.p.A., i relativi certificati.
7. Su richiesta di Publiacqua S.p.A., l'Appaltatore dovrà esibire i libri paga e assicurativi sui quali sono riportate le certificazioni relative alle avvenute corrisposizioni di paghe, indennità e contributi.
8. Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione per accertare che l'Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, di igiene sul lavoro nonché quanto previsto dall'articolo che precede.

Art. 15 - Ottemperanza al D. Lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto:
 - a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa;
 - b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società;
 - c) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;
 - d) eventuali collaboratori esterni;
 non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D. Lgs. 231/2001.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico (disponibile sul sito www.publiacqua.it) adottato dal Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e del quale il Fornitore dichiara di aver preso visione e conoscenza.
3. La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.
4. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 16 - Anticorruzione

1. Il Fornitore è a conoscenza che il Committente ha adottato un sistema di gestione ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e dichiara di avere preso visione sul sito aziendale <https://www.publiacqua.it/chi-siamo/etica-di-impresa> della Politica Anticorruzione.
2. Il Fornitore si impegna, quindi, a rispettare detta Politica Anticorruzione adottata dal Committente e a non ricevere, accettare e a non offrire, a promettere o a dare denaro o altre utilità non dovuta, sia direttamente che indirettamente, a Pubblici Ufficiali, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di una società o di un ente, ovvero a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente anche nell'interesse o a vantaggio del Committente.
3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico o altro apicale del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui al 317 c.p. e ss, il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
4. In ogni caso, Publiacqua potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
5. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Publiacqua di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
7. Il Fornitore si impegna a comunicare al Committente eventuali variazioni su in quanto dichiarato in questa sede e che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

Art. 17 - Doveri di riservatezza

1. Ai fini del presente documento si intendono per "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, non di pubblico dominio, in qualunque forma (cartacea o elettronica) rivelate o consegnate al Fornitore che siano identificate come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale o che per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero ritenute tali.
2. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, ausiliari, nonché dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione del Fornitore da parte di Publiacqua o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. Il Fornitore potrà utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per il fine per il quale le medesime sono state legittimamente comunicate e nei casi e secondo le modalità previste specificamente da Publiacqua. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d'uso di dette informazioni è concesso al Fornitore. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali.
3. Il Fornitore potrà utilizzare i suddetti dati/informazioni/strumenti solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, almeno pari alle misure che Publiacqua adotta per proteggere le proprie informazioni riservate e/o confidenziali, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Fornitore, adoperando la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni ritenute necessarie e ragionevoli, si impegna a non divulgare, a non riprodurre o in altri modi a portare a conoscenza di terzi,

le informazioni riservate che acquisirà, garantendo lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

5. Tutte le informazioni riservate e/o confidenziali trasmesse sono e rimarranno di proprietà di Publiacqua. Quest'ultima si riserva la possibilità di richiedere al Fornitore la distruzione o la restituzione di qualsiasi documento, cartaceo o elettronico, contenente informazioni riservate e/o confidenziali in suo possesso e dovrà provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
6. L'eventuale inadempimento da parte del Fornitore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, Publiacqua risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 18 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti si danno atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del "Codice Privacy" (D. Lgs 196/03) e s.m.i., assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. L'informativa di Publiacqua è presente al seguente indirizzo <https://www.publiacqua.it/privacy-policy> La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge derivanti.
2. Le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui Publiacqua sia Titolare del Trattamento, le Parti procederanno alla stipula dell'atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR, preliminarmente all'avvio dei trattamenti.

Art. 19 - Sicurezza delle informazioni

1. Laddove il Fornitore acceda a servizi digitali e tratti informazioni in formato elettronico di proprietà di Publiacqua, è necessario che lo stesso metta in atto misure tecniche e organizzative tali per garantire un livello di sicurezza adeguato ad assicurare un livello di rischio accettabile rispetto alla perdita di confidenzialità, integrità e disponibilità.
2. Il Fornitore dovrà implementare tali misure tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione delle stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, meccanismi di protezione e aggiornamento delle postazioni di lavoro, sicurezza delle comunicazioni, salvaguardia dei dati, gestione delle credenziali, policy e procedure che comprendano adeguata formazione e sensibilizzazione degli operatori.
3. Il Fornitore dovrà implementare adeguate misure di sicurezza volte a garantire la continuità operativa a supporto dell'esecuzione delle attività previste, siano esse preventive che reattive, in modo da garantire il contenimento degli incidenti di sicurezza delle informazioni trattate.

Capo II - Condotta della fornitura e/o servizio e vicende collegate

Art. 20 - Consegna della fornitura e/o del servizio

1. La fornitura/servizio oggetto di ciascun Ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo e/o Capitolato Speciale di Appalto.
2. La consegna di ciascuna fornitura e/o servizio si intende comprensiva di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge.
3. In esecuzione di ciascun ordinativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
4. Per l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto di ciascun ordinativo, il Fornitore si obbliga, a propria

cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, a svolgere le attività stabilite nel Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

5. Con riferimento al singolo ordinativo, Publiacqua procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture/servizi oggetto dell'Ordinativo; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Contratto e/o nel Capitolato Speciale di Appalto.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni e/o prestazioni rese siano risultati conformi alle prescrizioni Contratto e/o nel Capitolato Speciale di Appalto; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni e/o prestazioni rese non conformi e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali, secondo le indicazioni di Publiacqua.
8. Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso il Fornitore ometta ovvero sospenda anche parzialmente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, Publiacqua, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi al Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni da rendere, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Fornitore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.
9. Anche nel caso in cui non sia espressamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, Publiacqua potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture/servizi resi disponibili.
10. Salvo diversa previsione, le consegne possono essere richieste presso cantieri, impianti, magazzini di Publiacqua S.p.A., anche attivati successivamente alla stipula del contratto e comunque nell'ambito del territorio gestito da Publiacqua di volta in volta indicati in sede d'ordine.
11. Le consegne sono di regola effettuate nei giorni feriali e devono essere accompagnate da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d'ordine e di contratto assegnato da Publiacqua. Il numero di contratto sarà di volta in volta indicato nell'ordinativo stesso.
12. Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale di Publiacqua, previo accordo con il REC e comunque in orari compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso le varie sedi di Publiacqua interessate.
13. Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari:
 - dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00
 - il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
14. Le consegne di beni avvengono secondo la condizione contrattuale "franco destino", intendendo con tale dicitura che il venditore è libero da ogni onere relativo alla consegna a partire dal momento nel quale la merce è messa a disposizione del compratore nel luogo indicato nell'ordine di acquisto; la merce in particolare viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Art. 21 - Ordinativo

1. Il Fornitore nell'eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordinativi e alle indicazioni che gli verranno fornite dal REC.

Art. 22 - Materiali d'uso, attrezzature e macchinari

1. Ove la particolare tipologia delle forniture e/o servizi da rendere lo richieda, il Fornitore, nell'esecuzione del Contratto, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

2. il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Publiacqua non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
3. Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle prestazioni di cui al contratto dovranno essere conferite dal Fornitore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.
4. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il Fornitore intenderà usare nella esecuzione del Contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 23 - Aumenti o diminuzioni

1. Salvo diversa indicazione nel Capitolato Speciale di Appalto e/o nella documentazione di gara, il Fornitore, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del medesimo rapporto contrattuale, comprese quelle economiche, a fronte di un aumento o diminuzione dell'oggetto della prestazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. Il Fornitore non potrà eccepire alcunché e sarà tenuto ad adeguare la propria organizzazione alla effettiva consistenza delle prestazioni richieste.
2. Le modifiche o varianti verranno comunicate per scritto al Fornitore e vincolano lo stesso Fornitore senza necessaria formale accettazione di quest'ultimo.
3. Qualora in sede di verifica venga accertata l'esecuzione di prestazioni non previste e non autorizzate da Publiacqua in corso d'opera ma meritevoli di essere accettate, queste verranno ammesse in contabilità e si procederà alla loro liquidazione soltanto qualora siano ritenute indispensabili all'esecuzione a regola d'arte dell'opera o comunque utili a Publiacqua e quando il loro importo non superi il limite di spesa approvato da Publiacqua per il contratto originario.

Art. 24 - Termine di ultimazione e Differimenti Temporal

1. Nel Contratto e/o nel Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i tempi necessari per l'esecuzione della prestazione e/o la consegna dei beni e delle merci oggetto del Contratto. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i tempi e i termini prescritti, il Fornitore sarà soggetto all'applicazione delle penali così come previste dal Capitolato Speciale di Appalto, fatte salve ulteriori conseguenze di legge e il risarcimento del maggior danno patito da Publiacqua in caso di ritardo.
2. Qualora, in considerazione della natura della fornitura e/o servizio da rendere, il Contratto non preveda un termine temporale, ma un importo massimo raggiungibile con l'esecuzione di più ordini e consegne, la scadenza temporale del Contratto salvo diversa indicazione di Publiacqua dovrà intendersi differita fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 25 - Proroghe

1. Qualora non espressamente disciplinato nel Contratto e/o Capitolato Speciale di Appalto, allo scadere del termine contrattuale, previa espressa comunicazione del REC, il Fornitore laddove è previsto, è tenuto a garantire, salvo oggettive motivazioni dimostrabili da quest'ultimo, una proroga del termine contrattuale per un periodo di tempo non superiore a mesi sei (6), alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi.

Art. 26 - Controlli e vigilanza

1. Publiacqua a sua discrezione potrà, nel corso della esecuzione del Contratto:
 - eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
 - eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità e quantità dei materiali oggetto di fornitura;
 - esaminare l'andamento della fornitura e/ servizi al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;
 - eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle forniture e/o servizi

2. Il Fornitore dovrà collaborare con Publiacqua al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.
3. Publiacqua a mezzo dei propri incaricati redigerà appositi verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e il Fornitore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.
4. Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con il Fornitore che potrà controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni.
5. Le verifiche e i controlli sono effettuati nell'esclusivo interesse di Publiacqua, pertanto, non esimono il Fornitore da responsabilità successivamente rilevate, anche risultanti in sede di Certificato di regolare esecuzione e/o documento equivalente.

Art. 27 - Sinistri alle persone e danni

1. È a carico del Fornitore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle cose nel corso della esecuzione del Contratto. Il Fornitore esonera Publiacqua da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell'espletamento e in dipendenza dell'esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno causato dal Fornitore.
2. Il Fornitore risponde ed è responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose Publiacqua, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico del Fornitore medesimo il completo risarcimento.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. A garanzia, pertanto, degli obblighi di cui al presente articolo il Fornitore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri entro la definizione delle operazioni di collaudo senza il perfezionamento dei quali non si provvederà allo svincolo della polizza prestata a garanzia.

Art. 28 - Cessione di contratto

1. A pena di nullità, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto solo previa autorizzazione del Committente e nelle modalità indicate dal Committente medesimo.
3. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c.

Capo III - Subappalto

Art. 29 - Prescrizioni relative al subappalto

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove siano state indicate nella documentazione di gara.
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Publiacqua almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore se del caso, iv) certificazione attestante

il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine a tale scopo previsto, Publiacqua procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Publiacqua revocherà l'autorizzazione.
5. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Publiacqua, sentito il REC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di Publiacqua, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di Publiacqua dei danni che dovessero derivare, a Publiacqua o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere Publiacqua da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Publiacqua prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto (se previsto), Publiacqua acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
12. Publiacqua corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte del Forni; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si

obbliga a trasmettere a Publiacqua entro 20 giorni lavorativi dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Publiacqua può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Solo nel caso in cui sia presente nella documentazione di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, Publiacqua non autorizzerà il subappalto nei casi in cui il subappaltatore possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
17. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare a Publiacqua, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Publiacqua si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Publiacqua prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

TITOLO V - CONTABILITÀ

Art. 30 - Presentazione fatture – Modalità e termini di pagamento

1. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalità indicate nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua ai propri Fornitori.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura fine mese
3. Nelle fatture dovrà esservi indicata la prestazione svolta, il luogo in cui si è svolta, nonché il numero di Contratto, il numero dell'Ordinativo e il referente (matricola e nome) di Publiacqua che ha richiesto il servizio/acquistato la merce. Laddove fosse possibile si richiede di allegare alla fattura formato elettronico copia del DDT.
4. Sarà cura del Fornitore emettere singolo DDT e singola fattura a fronte dell'ordine di Publiacqua, non cumulando cioè nei succitati documenti forniture e/o prestazioni di ordini diversi. Nel DDT dovrà essere indicato il numero del Contratto, il numero di Oda e il referente (matricola e nome) di Publiacqua che ha richiesto il servizio/acquistato la merce.
5. Nel caso in cui l'ordine/contratto fosse soggetto all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in fattura dovrà essere indicato il CIG e, se presente, il CUP.
6. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
7. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

Art. 31 - Recupero crediti – Compensazione

1. Le somme dovute dal Fornitore a Publiacqua in dipendenza del contratto possono essere compensate sui pagamenti spettanti al Fornitore al momento della liquidazione delle fatture e in caso di insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti al Fornitore e/o sugli altri crediti a qualsiasi titolo vantati dal Fornitore e/o sul deposito cauzionale.

Art. 32 - Sospensione pagamenti

1. È diritto di Publiacqua sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle norme di legge, clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

Art. 33 - Ritardo nei pagamenti

1. Il termine per il pagamento, previsto nel Contratto o in altri documenti inerenti il contratto medesimo, decorre dalla data della fattura e sempre che sussistano le condizioni previste dal Contratto.
2. Con l'emissione del mandato di pagamento questo si intende effettuato.
3. In caso di ritardato pagamento, la società, ai sensi dell'art.5 comma 1° del D. Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.
4. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto e nei relativi Allegati. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Publiacqua si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra impresa addebitando al Fornitore i maggiori costi sostenuti. In caso di inadempienza Publiacqua potrà altresì risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 34 - Incedibilità dei crediti

1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua
2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve essere preventivamente notificata a Publiacqua. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua e da questa espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti della stessa.
3. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
4. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo@cert.publiacqua.it o a Publiacqua S.p.A. – Tesoreria – Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze – i cui uffici provvederanno a comunicare la formale accettazione o o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso saranno efficaci ed opponibili con la notifica della formale accettazione da parte di Publiacqua alle parti interessate.
5. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dal Fornitore con il suo cessionario abbia ad oggetto un parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua, dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata da Publiacqua, di certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.
7. Nel rispetto della legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore di Publiacqua, di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché l'indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere contestuale alla

notifica – nei confronti di Publiacqua - della cessione, delegazione o mandato all'incasso.

TITOLO VI - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art. 35 - Verifiche finali

1. Publiacqua si riserva la facoltà di collaudare presso i propri uffici tecnici o presso un laboratorio ufficiale da questa incaricato i beni e servizi oggetto di Contratto anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Qualora gli accertamenti diano esito negativo i costi delle verifiche saranno a carico del Fornitore.

Art. 36 - Difetti

1. Qualora vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non comportino la non regolare esecuzione:
 - a) al Fornitore verranno prescritti gli interventi di riparazione o ripristino necessari per l'eliminazione del vizio. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del Fornitore entro un termine congruo, alla scadenza del quale sarà computata la penale di cui ai successivi articoli;
 - b) alternativamente, Publiacqua avrà la facoltà di ottenere, in luogo del ripristino di cui al punto che precede, la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;
 - c) qualora il Fornitore non ottemperi a quanto sopra, Publiacqua avrà facoltà di eseguire in danno del Fornitore gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto all'applicazione delle penali e al risarcimento del maggior danno;
2. L'occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere dà facoltà a Publiacqua di risolvere in danno il contratto.

Art. 37 - Restituzione della cauzione

1. Dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla restituzione della cauzione per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

Art. 38 - Fuori produzione

1. Nel corso di durata del Contratto, il Fornitore potrà non fornire i beni come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del Contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Publiacqua:
 - dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta da Publiacqua ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca dei beni e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessun bene e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Publiacqua procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Publiacqua chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Publiacqua, il campione del prodotto offerto in sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione

con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Publiacqua ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del bene o dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art. 39 - Evoluzione Tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare Publiacqua sulla evoluzione tecnologica della Fornitura o del materiale di consumo oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime; i prodotti "evoluiti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Publiacqua procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 38, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Publiacqua autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

Art. 40 - Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare Publiacqua, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Publiacqua azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Publiacqua è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Publiacqua, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, Publiacqua ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. Salvo preventiva ed espressa autorizzazione, è vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Publiacqua" o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.publiacqua.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione del Fornitore con Publiacqua.

TITOLO VII - PENALI**Art. 41 - Penali**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Publiacqua;
2. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Publiacqua medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Publiacqua nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Publiacqua, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La somma dovuta dal Fornitore per penali verrà compensata con i crediti del Fornitore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta:
 - dai pagamenti dovuti al Fornitore;
 - dalla cauzione definitiva, mediante escussione;
 - da altri eventuali crediti vantati dal Fornitore, nei confronti di Publiacqua, in ragione di qualunque altra causa, diversa dal presente contratto

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge.

La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura.

5. Le penali sono applicate al Fornitore sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto di Publiacqua a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (salvo diversa percentuale indicata dal Committente) dell'importo della Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 44 comma 1, lett. i) delle presenti Condizioni Generali.

TITOLO VIII - SCIoglimento DEL CONTRATTO**Art. 42 - Recesso**

1. Publiacqua, per quanto di proprio interesse, ha il diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
2. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, Publiacqua, per quanto di proprio interesse, può altresì recedere dal contratto in

qualunque tempo, dando comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, il Fornitore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

3. È fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto.
4. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già effettuate.

Art. 43 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale

1. Qualora, durante la validità dell'affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Publiacqua e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto d'appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza che il Fornitore nulla possa pretendere da Publiacqua a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
2. Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l'oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.
3. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l'altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

Art. 44 - Risoluzione

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell'appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 7;
 - f) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate e qualora il Fornitore, in esecuzione del Contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Publiacqua, ai sensi dell'articolo 40;
 - h) nei casi di cui agli articoli delle presenti condizioni dove è espressamente richiamata;
 - i) nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% (salvo diversa percentuale indicata dal Committente) dell'importo complessivo stimato dell'appalto;
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - l) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;

- m) nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
 - n) la perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere
 - o) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive;
 - p) il Fornitore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
 - q) comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamente previsti a carico del Fornitore modello di gestione;
 - r) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - s) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
2. Inoltre, Publiacqua S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
3. In caso in cui il Committente accerti un inadempimento grave e ripetuto del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno; si considera grave inadempimento, ai sensi per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Committente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Committente incamererà la garanzia definitiva prestata.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le forniture e/o i servizi attinenti ad ordinativi non eseguiti ovvero eseguiti

soltanto parzialmente, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta il Fornitore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Publiacqua. In questo caso Publiacqua darà notizia a mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC al Fornitore, quantificando la fornitura e/o il servizio eseguito e addebitando a quest'ultimo gli eventuali maggiori costi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45 - Ulteriori danni e vizi occulti

1. Publiacqua ha diritto all'ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero derivare da inadempimento del Fornitore agli obblighi del Contratto, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento abbia provocato la risoluzione o l'esecuzione da parte di terzi.

Art. 46 - Domicilio

1. Ai fini delle comunicazioni inerenti il Contratto, il domicilio legale delle Parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
2. Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente.

Art. 47 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie il Fornitore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 48 - Norme Finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, così come definito all'articolo 2, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Storia del documento

Ed.	Rev.	Data	Obiettivo della revisione
1	0	31.05.2011	Prima Emissione
1	1	30.11.2015	Revisione formale in seguito all'aggiornamento della procedura collegata
1	2	23.09.2016	Aggiornamento riferimenti normativi
1	3	30.10.2020	Aggiornamento Workflow approvativo e riferimenti normativi
	<u>4</u>	<u>30.06.2022</u>	<u>Revisione generale del documento con riedizione clausole</u>